



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO**

Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese

**Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane
in conto
Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito
agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di
locazione finanziaria agevolata**

**Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240**

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 20 maggio 2026
Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/69 del 24 giugno 2026

ANNUALITÀ 2026

FAQ

Aggiornate al 29/06/2026

FAQ n.1

Nell'Avviso si legge cfr. art. 13 che le istanze e relativi allegati – in particolare la Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico Sipes e il Modello D Dichiarazione De Minimis debbano essere firmati digitalmente (e in modalità CADES nel caso del modello D) “pena la non ricevibilità della domanda e inammissibilità alla fase istruttoria”. Anche la modulistica, salvo le autodichiarazioni dei professionisti su usato e conformità urbanistica, indicano l'apposizione di sola firma digitale.

La disposizione contrasta con il combinato disposto degli art. art. 38 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 attualmente in vigore, che prevede che per un'autodichiarazione “in assenza di firma digitale è pienamente valida ed ammissibile firma autografa corredata da documento di identità”.

Si chiede pertanto se codesta Amministrazione ritiene validi ed ammessi ad istruttoria le domande di partecipazione scaricate da Sipes, la DSAN, il modello D e qualsivoglia altro documento in autodichiarazione che venga sottoscritto con firma olografa tradizionale + timbro nel caso di società + documento di identità del dichiarante a corredo della dichiarazione stessa.

Si chiede inoltre se, su portale Sipes, il caricamento di documenti non firmati digitalmente che genera Alert errore “il file non è firmato digitalmente” non sia ostativo e permetta comunque la corretta registrazione dell'istanza.

RISPOSTA

Quanto previsto dall'articolo 13 dell'Avviso costituisce una specifica disposizione della lex specialis della procedura, vincolante per tutti i partecipanti, che individua la firma digitale quale modalità di sottoscrizione richiesta ai fini della valida presentazione dell'istanza e della documentazione allegata.

Pertanto, con SOLO riferimento al modulo di domanda e alle dichiarazioni da allagare a firma del legale rappresentante dell'impresa, non sono considerate ammissibili, in sostituzione della firma digitale prescritta dall'Avviso, le sottoscrizioni autografe corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, anche qualora tale modalità sia prevista, in via generale, dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

La prescrizione è altresì coerente con una prassi ormai consolidata nell'ambito delle procedure telematiche per la concessione di agevolazioni alle imprese, riscontrabile in numerosi bandi regionali e nazionali. La sottoscrizione mediante firma digitale, infatti, oltre a consentire una maggiore celerità ed efficienza nello svolgimento delle attività istruttorie, costituisce la modalità ordinariamente richiesta per garantire l'autenticità, l'integrità e la riconducibilità della documentazione trasmessa al soggetto proponente.

Con riferimento alle autodichiarazioni dei professionisti, vale quanto previsto nell'Avviso all'articolo 13 in particolare al punto 2 con riferimento alla dichiarazione del tecnico in caso di ristrutturazioni di immobili, e al punto 4 con riferimento alle dichiarazioni richieste in caso di acquisto di beni usati, ovvero:

“la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario”.

FAQ n.2

A seguito dell'acquisto di un automezzo nuovo destinato all'attività di noleggio con conducente (NCC), è necessario allegare alla domanda anche la liberatoria del venditore.

RISPOSTA

No, non è necessario. In caso di acquisto di automezzi è obbligatorio allegare la carta di circolazione. Si rimanda all'articolo 13 dell'Avviso per i dettagli sulla documentazione da allegare alla domanda.

FAQ n.3

A seguito del decesso del titolare dell'impresa artigiana si è aperta una comunione ereditaria per il proseguimento dell'attività del de cuius che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443 del 05/08/1985, potrà rimanere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per un periodo di 5 anni.

È corretto ritenere che la Comunione ereditaria possa presentare domanda di agevolazione per il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto ai sensi della Legge 949/52 per l'acquisto di beni strumentali destinati all'azienda artigiana che risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese?

In caso di risposta affermativa la modulistica deve indicare in qualità di Richiedente i dati dell'impresa artigiana e sottoscritta dal rappresentante della Comunione ereditaria?

RISPOSTA

Sì, la comunione ereditaria può presentare domanda di agevolazione ai sensi della Legge n. 949/1952, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'avviso e l'impresa artigiana risulti regolarmente iscritta e attiva.

Con riferimento alla modulistica, la domanda dovrà essere intestata all'impresa artigiana, indicando i dati identificativi della stessa, mentre la sottoscrizione dovrà essere apposta dal rappresentante della comunione ereditaria, in qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'impresa nei rapporti con i terzi, allegando la documentazione attestante tale rappresentanza, ove richiesta

FAQ n.4

Si chiede conferma della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti. In particolare, si rappresenta il caso di un'impresa che abbia già presentato domanda per il Credito d'Imposta ZES Unica relativamente al medesimo programma di investimento oggetto della domanda di contributo, e si chiede conferma che l'impresa possa comunque presentare domanda sul presente bando anche qualora abbia già presentato istanza per il Credito d'Imposta ZES, non essendo ancora noto, al momento della presentazione della domanda, l'ammontare effettivamente riconosciuto del credito d'imposta.

Inoltre, qualora successivamente venga riconosciuto il Credito d'Imposta ZES nella misura massima spettante (ad esempio pari al 50% delle spese ammissibili) e tale misura, sommata al Contributo richiesto sul presente bando, determini il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, si chiede cortesemente quali siano gli adempimenti a carico dell'impresa.

In particolare:

a) Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda sul presente bando ma prima della relativa concessione, venga riconosciuto all'impresa il Credito d'Imposta ZES nella misura massima consentita (50% per micro-piccole imprese della Regione Sardegna), l'impresa è tenuta a comunicarlo all'Amministrazione regionale e a rinunciare integralmente alla domanda di contributo? Considerato che l'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta ci risulta essere del 50% per la fattispecie indicata.

b) Nel caso in cui il Contributo previsto dal presente bando venga concesso o erogato prima della definizione del Credito d'Imposta ZES e successivamente quest'ultimo venga riconosciuto nella misura tale da determinare il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, l'impresa dovrà richiedere la rideterminazione o la revoca (totale o parziale) del contributo regionale e procedere all'eventuale restituzione delle somme già erogate?

c) Nel caso in cui il Credito d'Imposta ZES venga riconosciuto in misura inferiore rispetto a quella richiesta, è sufficiente che l'impresa comunichi l'importo effettivamente riconosciuto ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dell'eventuale rideterminazione del Contributo regionale?

d) Nel rispetto delle soglie e delle intensità massime di aiuto applicabili, l'impresa può scegliere quale agevolazione mantenere (Credito d'Imposta ZES o Contributo regionale), eventualmente rinunciando all'altra, oppure occorre fare riferimento a criteri specifici stabiliti dalla normativa e/o dall'ordine cronologico di richiesta o concessione delle agevolazioni?

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, richiamato dall'Avviso all'articolo 9, gli aiuti de minimis possono essere cumulati sui medesimi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Nel caso oggetto del quesito, la mera presentazione di una domanda di accesso ad un'altra misura agevolativa non costituisce, di per sé, causa ostativa alla presentazione della domanda di agevolazione prevista dal presente Avviso, non essendo ancora determinato l'ammontare dell'aiuto effettivamente concedibile, resta salvo l'obbligo del beneficiario di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente altri aiuti pubblici ottenuti per i medesimi costi ammissibili, affinché possa essere verificato il rispetto dei limiti di cumulo.

Con riferimento ai singoli quesiti formulati, si rappresenta che l'Avviso riconosce in linea generale ai beneficiari la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alle agevolazioni concesse entro il termine di 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 20.

Decorso tale termine, trovano applicazione le disposizioni del medesimo articolo in materia di revoca del contributo. In particolare, al ricorrere delle fattispecie ivi previste, l'Amministrazione procede alla revoca dell'agevolazione e, qualora il contributo sia già stato erogato, al recupero delle somme corrisposte, maggiorate degli oneri previsti dalla normativa vigente.

La previsione di un termine perentorio per l'esercizio della facoltà di rinuncia risponde all'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche destinate all'Avviso. Una rinuncia intervenuta oltre il termine stabilito potrebbe infatti determinare l'indisponibilità delle risorse per un periodo incompatibile con i tempi di attuazione della procedura, compromettendo la possibilità di procedere al loro tempestivo riutilizzo e di finanziare ulteriori interventi risultati ammissibili.

FAQ n.5

Un'azienda artigiana SRL desidera procedere con la ristrutturazione della sede principale (di proprietà di una SAS e in affitto alla SRL). Le pratiche edilizie di ampliamento e ristrutturazione sono intestate alla proprietaria ma le spese saranno sostenute dalla locataria SRL (impresa artigiana).

È possibile partecipare al bando come SRL richiedendo il contributo sulla ristrutturazione? Occorre allegare moduli aggiuntivi? Si tratta della linea di investimento PI.

L'azienda artigiana SRL ha acquistato anche un immobile a servizio dell'impresa artigiana ed ha usufruito anche del credito ZES (acquisto immobile e attrezzature), si può cumulare il contributo 949/52 con la ZES ottenuta per la parte dell'immobile?

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito, la risposta è affermativa in quanto la SRL può partecipare al bando e richiedere il contributo per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile anche se lo stesso è di proprietà di una SAS e concesso in locazione. Affinché le spese risultino ammissibili, purché sia dimostrabile, attraverso le fatture e i pagamenti intestati alla SRL che questa sia il soggetto che sostiene effettivamente i costi dell'intervento, e che l'immobile sia detenuto dalla SRL in forza di un regolare contratto di locazione e sia destinato allo svolgimento dell'attività artigiana, che attesti il diritto di godimento dell'immobile accompagnato da espressa autorizzazione all'effettuazione dei lavori da parte del proprietario.

Con riferimento al secondo quesito, la risposta è affermativa. Per maggior dettaglio sul tema, si rimanda alla FAQ n.4.

La Direttrice del Servizio
Angela Maria Dedola